



COMUNE DI FIRENZE

E

“.....”

SCHEMA DI CONTRATTO

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, DEL CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI – CIG: 8557960BFE

Nell'anno , in data odierna, tra:

la Dirigente del Servizio Sport, non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sport – Direzione Cultura e Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

il, nato a, C.F., in qualità di Rappresentante Legale della società, con sede legale in Cap., Codice Fiscale e P.IVA. n. (di seguito denominato “*Aggiudicatario*”).

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. del la Società è risultata aggiudicataria della procedura negoziata per l'affidamento, tramite Accordo Quadro del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, DEL CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI (CIG: 8557960bfe), della durata di 1 anno, effettuata in modalità telematica tramite piattaforma START – da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020;

- gli atti dei relativi verbali inerenti l'espletamento della procedura sono conservati presso il Servizio Sport – viale Manfredo Fanti, 2;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale sull'aggiudicatario previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- è stata acquisita nei confronti dell'Aggiudicataria, con esito negativo, la documentazione di cui alle vigenti disposizioni antimafia - Prot. Gen. e Protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA): - dalla quale risulta che sul conto di detta Società e sui componenti del Consiglio di Amministrazione non emergono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati nell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e di cui all'art. 4 del D.lgs 490/1994;

oppure

- essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni antimafia, la stipula della scrittura privata avviene ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- sono state acquisite:

1. originale della garanzia definitiva di cui all'art. 13 del Capitolato;
2. copia delle polizze assicurative di cui all'art. 13 del Capitolato;

- l'Accordo Quadro vuol farsi risultare da scrittura privata sottoscritta in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla Società, con sede legale in Firenze (FI), Cap., Codice Fiscale e P.IVA. n., in persona del Sig., che accetta e si obbliga:

- al presente contratto,
- all'offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Sport
- nonché al Capitolato speciale e relativi allegati (Relazione tecnica; Piano dettagliato degli interventi a canone, planimetrie, Elenco Prezzi Unitari) che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) – di cui al D.Lgs.vo 81/2008, con le integrazioni effettuate dall'Aggiudicatario, viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

Il Sig. nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione della presente contratto, dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nel modello A1, con particolare riferimento alle clausole contenute all'art. 2, comma 1, punto c) e all'art. 5, comma 1. In particolare le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile;

Clausola n. 3

Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

ART. 2 - Esecuzione dell'Accordo Quadro

Ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) e suoi collaboratori.

ART. 3 - Durata del contratto

1. La durata del contratto è stabilita in anni uno.
2. Alla scadenza, il contratto non potrà essere rinnovato.

ART. 4 – Inizio dell'esecuzione del servizio

1. Successivamente alla stipula del presente contratto, verrà sottoscritto apposito verbale di inizio del servizio con le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato.
2. L'aggiudicatario individua i nominativi dei seguenti incaricati:
 - Responsabile della commessa (art.29 del Capitolato):
 - Responsabile tecnico per i servizi (art. 29 Capitolato):

ART. 5 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO - PAGAMENTI

Il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro, per l'intero periodo di affidamento, è di **198.900,00 (centonovantottonovecento,00), oltre IVA di legge, di cui € 3.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'art. 21 del Capitolato, previa presentazione di fattura da parte dell'Aggiudicatario. I pagamenti sono subordinati alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

ART. 6 - Garanzia definitiva

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in data, è stata costituita presso la, la Polizza Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. – prot. del

La suddetta garanzia definitiva decorre dalla data di avvio del servizio, avvenuto in data e dovrà essere assicurata, a cura del contraente, la copertura pari alla durata del periodo contrattuale, come stabilito all'art. 13 del Capitolato.

ART. 7- Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come da nota Prot. Gen. n. del

Banca Ag. IBAN ed ha individuato nel Sig. C.F. e nel Sig. C.F. le persone delegate ad operare su di esso.

Sarà onere del contraente comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere al fine di assicurare la regolarità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

ART. 8 - Tutela della riservatezza

L'Aggiudicatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

L'Aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 9 - Spese e disposizioni finali

Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. a carico dell'Aggiudicatario, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, **solo in caso d'uso**.

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E' vietato il ricorso all'arbitrato. Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in:

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n. pagine intere.

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Offerta economica;
- Capitolato speciale;
- Relazione tecnica;
- Piano dettagliato degli interventi a canone;
- planimetrie;
- Elenco Prezzi Unitari;
- DUVRI.

Firmato digitalmente
La Dirigente del Servizio Sport

Firmato digitalmente
Il Legale rappresentante della Società